



AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmail.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM Verona Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

RELATIVO ALLA RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI
DOTATE DI BRACCIO TELESCOPICO E BENNA
MORDENTE DA UTILIZZARE DURANTE LE
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE PRESSO L’ENTE
FIERE DI VERONA FINO AL 30/06/2021**

(ex art. 36, c. 2, lett. B del D.LGS N° 50/2016)

Numero gara 7534588

CIG n° 8029138E45

***IL R.U.P.
(Dott. Diego Testi)***

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1) Oggetto, durata e importo dell'appalto

La procedura di gara disciplinata dal presente capitolato ha per oggetto il servizio di noleggio a caldo di macchine operatrici dotate di braccio telescopico e benna mordente, in disponibilità o possesso del fornitore, da utilizzarsi in occasione delle manifestazioni fieristiche presso l'Ente VeronaFiere. Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicataria con autonomia organizzativa e gestione a proprio rischio, con l'impiego di personale e risorse organizzative adeguate a garantire una corretta ed efficace funzionalità del servizio medesimo.

Il servizio si espletterà secondo il calendario di interventi stabilito, di volta in volta, da questa Stazione Appaltante (Amia).

L'importo complessivo a base d'asta dell'appalto viene stimato in **€ 130.000,00+IVA**, di cui oneri per la sicurezza pari ad **€ 1.500,00+IVA** per rischi interferenziali, non soggetti a ribasso.

La durata del servizio risulta subordinata all'esaurimento dell'impegno di spesa preventivato, indicativamente sino al 30/06/2021, salvo il caso in cui venga meno, anticipatamente, il contratto principale in essere con l'Ente VeronaFiere. Si sottolinea, pertanto, che il servizio potrà terminare con anticipo rispetto alla durata stimata; in tal caso il fornitore nulla avrà a pretendere da questa S.A. in ordine alla conclusione anticipata del contratto. La stazione appaltante, si riserva inoltre di prorogare il periodo contrattualmente previsto, qualora alla scadenza naturale l'importo dell'appalto non fosse esaurito in forma totale.

Art. 2) Descrizione del servizio

A fronte di ogni richiesta effettuata da questa S.A., il prestatore del servizio dovrà garantire la disponibilità di una macchina operatrice, fino ad un massimo di 4 macchine operatrici, pronte all'uso e perfettamente efficienti.

Le macchine dovranno trovarsi sul territorio del Comune di Verona proprio per la tempestività richiesta dal servizio stesso.

Si sottolinea che saranno pagate le ore di effettivo lavoro mentre non saranno indennizzate le ore per il trasporto della/e macchina/e operatrice/i presso VeronaFiere né tantomeno i cosiddetti "fermi macchina" dovuti a guasti o problematiche tecniche dell'aggiudicatario.

Art. 3) Modalità di esecuzione del servizio

L'aggiudicataria si impegna a prestare il servizio, oggetto della presente procedura di gara, garantendo l'intervento 24 ore su 24, tutti i giorni compresi i festivi, in relazione al calendario delle manifestazioni (un calendario di massima verrà fornito in fase di aggiudicazione definitiva).

La richiesta di intervento da parte della S.A. potrà essere effettuata in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 12 ore, a mezzo di chiamata telefonica o mail e l'aggiudicataria dovrà assicurare l'intervento richiesto il prima possibile e comunque non oltre le 12 ore. Per il servizio Amia procederà ad emettere ordinativi, con riferimento al documento dell'intervento prestato.

L'Aggiudicataria per ogni servizio dovrà compilare un rapportino di intervento sul quale andranno indicati:

- la targa del mezzo che presta servizio;
- la data;
- l'ora di inizio e fine servizio;

- gli orari della chiamata ricevuta, e dell'arrivo presso l'Ente Fiere.

Il servizio, come sopra specificato, dovrà essere svolto in aderenza a qualunque richiesta espressa da questa S.A. anche in mancanza di un calendario programmato delle manifestazioni, il quale è, per sua natura, costantemente modificabile in ragione delle più differenti motivazioni.

A tale proposito, si precisa che il servizio oggetto della presente gara d'appalto potrà anche risultare subordinato ad ogni atto di volontà manifestato dall'Ente VeronaFiere e che, pertanto, nulla sarà dovuto all'impresa aggiudicataria qualora, durante il servizio, si verificassero variazioni delle programmazioni del calendario delle manifestazioni richieste, a prescindere dalle cause che ne hanno determinato l'accaduto.

Il servizio dovrà essere organizzato in rapporto alle singole autorizzazioni emesse dall'Ente VeronaFiere organizzatore e dalle disposizioni impartite dal Responsabile operativo e/o suo assistente di questa S.A. Durante la conduzione del servizio, potranno anche intervenire soggetti terzi che opereranno in sinergia con l'impresa, ai quali deve essere garantita la massima disponibilità e collaborazione.

Il servizio richiesto dovrà essere eseguito da personale qualificato e di fiducia dell'impresa, nonché di gradimento dell'Amia (che avrà la facoltà di disporre l'allontanamento di qualunque operatore non fosse ritenuto idoneo all'espletamento dei servizi senza dover fornire motivazione alcuna), in numero adeguato alle effettive necessità del momento. L'impresa nominerà un proprio referente che, per ogni questione legata al servizio oggetto della presente procedura di gara, farà riferimento al Responsabile operativo di Amia; tale referente dovrà confrontarsi esclusivamente con i tecnici dell'Amia, presenti sul posto per il coordinamento generale dei servizi.

Art. 4) Oneri relativi al personale

L'impresa dovrà assumere e/o impiegare nel servizio oggetto del presente incarico personale in regola con gli inquadramenti previsti dal vigente CCNL di categoria, secondo quanto indicato dai rispettivi statuti sociali e dalla vigente normativa di settore (se cooperativa, si richiama, in particolare, il contenuto della Legge 3 aprile 2001, n° 142, e ss. mm. ed ii.).

Ai sensi dell'art. 18 c.1 lett.u) del D.lgs.81/08, il personale occupato dall'impresa deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'impresa, attraverso il proprio referente del servizio, è, altresì, tenuta a comunicare ed a documentare, su richiesta, il numero e l'identità delle persone in servizio giorno per giorno nonché l'orario effettuato da ogni componente.

Art. 5) Tutela dei lavoratori

L'impresa dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente arrecati alle persone o cose dell'Amia, della VeronaFiere o di terzi in dipendenza di manchevolezze o negligenze nell'esecuzione della presente prestazione contrattuale. L'impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri operatori previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché contrattuali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri operatori, occupati nella prestazione oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori. L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e sino al loro rinnovo. Il suddetto obbligo vincola l'impresa anche se non sia aderente ad associazione di categoria stipulante, o receda da essa nel corso di esecuzione del contratto.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, da chiunque accertata, l'AMIA VERONA S.p.A., ferme restando le responsabilità di legge in materia, metterà a disposizione delle competenti autorità

il deposito cauzionale previsto al successivo art. 16 a garanzia del soddisfacimento dei diritti dei lavoratori e del regolare assolvimento degli obblighi dell'impresa. L'impresa non può opporre eccezioni all'Amia per l'utilizzo totale o parziale del deposito cauzionale per i motivi sopra accennati

Art. 6) Adempimenti relativi alla sicurezza

L'impresa appaltatrice è inoltre tenuta alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni e, tra l'altro, di quelle previste dal D.Lgs. n° 81/08. Alla stessa sarà sottoposto in visione il "Regolamento Tecnico e/o il Piano di Emergenza" dell'Ente Autonomo Fiere di Verona che si obbliga ad osservare ed a far rispettare. Inoltre, sulla scorta del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (cd. D.U.V.R.I.) redatto da VeronaFiere, si impegna a fornire il proprio specifico Piano Operativo di Sicurezza (cd. P.O.S.), che conterrà, tra l'altro:

- i provvedimenti adottati per la tutela della salute e sicurezza nel lavoro specifico oggetto del contratto;
- il nominativo del responsabile individuato dall'impresa;
- le modalità di esecuzione del servizio in sicurezza;
- le modalità di gestione dei prodotti eventualmente utilizzati e delle norme di sicurezza;
- le modalità di addestramento e formazione del personale e l'attestazione della formazione effettuata;
- il nominativo del medico competente, se previsto, e il contenuto della sorveglianza sanitaria;
- tutti i documenti comunque previsti dal D.Lgs. 81/08.

Art. 7) Poteri di verifica e controllo

Amia, attraverso propri funzionari, in coordinamento con il responsabile di cantiere dell'appaltatrice, effettuerà controlli, senza con ciò sostituirsi agli obblighi propri del dirigente/preposto dell'appaltatrice, per verificare la rispondenza delle operazioni condotte dal personale impiegato rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato, nel successivo contratto e nelle norme vigenti in materia. Amia si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare controlli presso gli enti preposti, allo scopo di verificare la regolare tenuta dei libri paga, matricola e la corretta applicazione del C.C.N.L. per quanto attiene il trattamento economico e normativo del personale impiegato, come pure il rispetto delle norme di sicurezza. L'impresa, dovrà fornire ad Amia, su semplice richiesta, tutta la documentazione che la stessa riterrà necessaria per accertare la corretta applicazione delle suddette norme. La mancata o ritardata produzione dei documenti innanzi citati, come pure l'accertamento di reiterate inadempienze inerenti le presenti disposizioni, saranno motivo di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere. Si sottolinea che la mancata soddisfazione delle condizioni innanzi citate non consentirà il regolare pagamento delle fatture.

Art. 8) Penali

In caso di riscontrate inadempienze da parte dell'impresa ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, sarà facoltà dell'Amia disporre l'applicazione delle seguenti penalità:

- A) in caso di inadempienza anche parziale, l'appaltante avrà facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale giornaliera corrispondente alla percentuale dello 0,3 per mille sull'importo contrattuale per la prima inadempienza contestata, dello 0,6 per mille per la seconda e del 1 per mille per la terza; si precisa che la penale giornaliera verrà applicata sino a che l'impresa non avrà eliminato la causa che ha determinato l'inadempienza;
- B) in caso di reiterato o grave inadempimento (tre inadempienze anche se non consecutive), l'appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno subito ed eventualmente di provvedere all'esecuzione d'ufficio a mezzo altra impresa.

L'applicazione della penale prevista nella precedente lettera A) o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano comunque l'impresa dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni. Le penali potranno essere applicate sulla fatturazione o sul deposito cauzionale.

Art. 9) - Esecuzione in danno

Qualora l'impresa appaltatrice ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del servizio con le modalità e nei termini previsti dal presente capitolato speciale e dal contratto, Amia Verona S.p.A. potrà richiedere ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dalla stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente subiti da Amia Verona S.p.A., mediante trattenute sugli eventuali crediti spettanti all'appaltatrice ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrata, ai sensi dell'art. 16.

Art. 10) - Stipulazione del contratto

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non si presenti per la stipulazione del contratto entro il termine comunicato con espresso invito, ovvero non risulti in regola con le autorizzazioni prescritte per legge, la committente si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto alla ditta che abbia presentato l'offerta immediatamente successiva nella graduatoria stabilita dalla commissione di gara, ovvero di indire un nuovo appalto a spese della ditta dichiarata aggiudicataria. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209, c. 2, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11)- Risoluzione del contratto

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive), segnalate per iscritto dall'appaltatore, e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, Amia procederà alla risoluzione del contratto, escutendo la cauzione definitiva. Nei casi di seguito indicati Amia può procedere all'immediata risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'appaltatore la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'appaltatore:

- I patti sindacali in vigore e, in generale, le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione infortuni;
- nel caso di mancata corresponsione delle paghe ai propri dipendenti;
- nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali e, in particolare, di quelle riguardanti la puntualità nell'esecuzione del servizio;
- nel caso di ripetute violazioni degli orari concordati per eseguire il servizio de quo, o comunque nel caso di inadempienze che comportino disservizio per la stazione appaltante;
- In presenza di comportamento non corretto da parte dei dipendenti esecutori del servizio, o comunque non consono agli ambienti nei quali svolgono il servizio medesimo;
- nel caso di danneggiamenti volontari di cose appartenenti all'Amia Verona Spa o all'Ente VeronaFiere o a terzi;
- nel caso di grave negligenza, o frode, nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- nel caso di fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale;
- nel caso di ogni altra inadempienza, o fatto, non espressamente contemplati nel presente punto, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'Appaltatore- oltre alla perdita del deposito cauzionale – sarà tenuto al risarcimento:

- dei maggiori danni, sostenuti dalla stazione appaltante, per il ripristino del livello di efficienza del servizio, fatto svolgere ad altre ditte;
- di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato ad Amia ed all'Ente VeronaFiere.

In caso di risoluzione anticipata, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rivolgersi al successivo miglior offerente in graduatoria per l'assegnazione del servizio, alle stesse condizioni offerte dall'Affidatario.

E' causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale in essere l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

E' altresì causa di immediata risoluzione del rapporto contrattuale quando l'appaltatore/affidatario/contraente, subappaltatore/subcontraente abbia conoscenza/notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e l'Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Verona.

Art. 12) - Recesso unilaterale

L'Amia Verona S.p.A. si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso da comunicarsi all'impresa appaltatrice con lettera raccomandata A.R., di almeno 20 (venti) giorni, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile.

In questo caso l'appaltatrice ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso ed indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatrice dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amia Verona S.p.A.

Art. 13)- Pagamenti

Il pagamento del servizio avrà luogo, a mezzo mandato, entro giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della fattura, fine mese (farà fede il timbro di "PERVENUTO" dell'AMIA), previa verifica e soddisfazione delle condizioni richieste. L'emissione della fattura dovrà avere luogo a servizio reso e riferita a ciascun singolo evento e/o manifestazione fieristica.

Si sottolinea che per procedere alla liquidazione dei corrispettivi l'appaltatrice è tenuta a fornire tutta la documentazione che la S.A. ritenesse necessario acquisire ai fini della verifica degli adempimenti contrattuali previsti. I crediti che l'impresa maturerà a qualunque titolo sono incedibili a tutti gli effetti senza previa autorizzazione scritta dell'Amia.

Per la liquidazione delle fatture superiori ad € 10.000,00 al netto dell'IVA, il relativo pagamento è subordinato alla "*verifica degli inadempimenti*" in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73 n. 602, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale della provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione

della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

Art. 14) Anticipazioni

All'impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

Art. 15) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla S.A. ed alla Prefettura-U.T.G. della Provincia della S.A. della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 16) - Garanzie

A) FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, l'Affidatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore a base di gara, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

B) ASSICURAZIONE R.C. TERZI

L'impresa dovrà rispondere direttamente ed interamente di ogni danno che per fatto proprio e dei suoi dipendenti e/o collaboratori avesse a derivare a persone e a cose proprie, dell'Amia, della VeronaFiere e di terzi.

L'Amia deve, pertanto, ritenersi pienamente sollevata da qualsiasi responsabilità per i danni e gli infortuni che per le stesse cause o circostanze potessero derivare all'impresa, ai suoi lavoratori e a terzi che non siano riconducibili a dirette responsabilità o negligenze di Amia medesima.

A tal fine, a copertura di eventuali responsabilità, l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 (tre) milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 (un milione e cinquecento mila) per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc), l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato

Art. 17 - Subappalto

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del dlgs 50/2016 e s.m.i., ivi compreso il limite massimo del 40% del valore subappaltabile.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 40% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed anche alle società consortili.

Art. 18) - Cessione del credito e del contratto

Ai sensi dell'art. 1260, comma 2, del Codice Civile è esclusa la cessione dei crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte della stazione appaltante. Trova applicazione l'art. 106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016.

E' vietata la cessione del contratto anche solo parziale e indiretta e sotto qualsiasi forma.

La cessione del contratto è causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Art. 19) - Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento ue 679/2016 (gdpr)

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

Art. 20) - Foro competente

E' esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente è quello di Verona.

Art. 21) - Norme applicabili

L'affidatario è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel disciplinare di gara (e relativi allegati) e nel presente capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'affidatario si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nella documentazione di gara, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Diego Testi)**